

**ACCORDO DI CONTITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI PER
L'EROGAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI**

(predisposto ex art. 26 del Regolamento UE 2016/679)

tra

Vittoria Assicurazioni, con sede legale in via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano, partita IVA e C.F. 01329510158, nella persona del suo rappresentante legale *pro tempore*,
(di seguito "V.A." o anche "Contitolare")

Fondazione Carlo Acutis onlus, con sede legale in via don Giovanni Minzoni n. 14, 10121 Torino C.F. 97862410012, nella persona del suo rappresentante legale *pro tempore*,
(di seguito "F.A." o anche "Contitolare")

e

Fondazione Specchio d'Italia ONLUS, con sede legale in Via Brentano 2, 20121 Milano e sede operativa in via Lugaro 15, 10126 Torino CF 97507260012, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*,
(di seguito "F.S." o anche "Contitolare")

(di seguito congiuntamente indicati anche come le "Parti" o anche i "Contitolari")

PREMESSO CHE:

- l'art. 26, punto 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "Regolamento") prevede che *"allorché due o più titolari del trattamento stabiliscono congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14"*;
- l'art. 26, punto 2, del Regolamento prevede che *"l'accordo di contitolarità riflette adeguatamente i ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione degli interessati"*;
- le Parti determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali che consistono nella realizzazione e promozione del progetto "Grazie 100. Un aiuto a chi ha bisogno", un'iniziativa che, attraverso uno specifico bando, ha l'obiettivo di proporre un progetto in collaborazione con un **ente solidale** (associazione, cooperativa, fondazione, parrocchia, ecc.) che abbia sede legale e operativa in Italia;
- l'espletamento delle suddette attività comporta infatti il trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4, punto 1) del Regolamento;
- le Parti si impegnano sin d'ora a trattare i dati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione, integrità, riservatezza ed esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente accordo, ai sensi del GDPR (Reg. UE 679/2016) e successive modifiche (D.Lgs. 101/18), ivi inclusi i provvedimenti del WP29, del Comitato europeo per la protezione dei dati e del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito indicato anche come "Garante") di volta in volta applicabili (di seguito congiuntamente indicati anche come "Normativa Applicabile").

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

- 1) Con il presente Accordo (di seguito indicati anche come "Accordo") le Parti determinano congiuntamente le finalità e mezzi del trattamento, nonché le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal vigente assetto normativo con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14.
- 2) La Contitolarità di cui al presente Accordo è riferita al trattamento dei dati personali svolto nell'ambito del Progetto (documento che racchiude una descrizione dettagliata dell'iniziativa) sia con modalità analogiche che con strumenti informatizzati e di ciò che è gestito per finalità amministrative in adempimento degli obblighi istituzionali, in conformità alle disposizioni di legge e Regolamento.
- 3) Con il presente Accordo sono inoltre stabiliti gli obblighi delle Parti in merito all'esercizio dei diritti degli interessati.

Art. 2 - Dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento

- 1) Per l'assegnazione del bando oggetto del Progetto, verranno, in una prima fase, raccolti e trattati dati personali di agenti, subagenti e impiegati delle agenzie Vittoria Assicurazioni del territorio che desiderano segnalare/proporre una iniziativa solidale.
- 2) I progetti più meritevoli saranno selezionati e, in questa seconda fase, sarà richiesto agli Enti solidali (associazione, cooperativa, fondazione, parrocchia, ecc.) segnalati dai proponenti la documentazione aggiuntiva per completare la fase di selezione.
- 3) Le Parti determinano congiuntamente che la finalità del trattamento è relativa alla gestione dei dati di cui al punto 4 del presente articolo, secondo quanto previsto dal Progetto.
- 4) La base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata dall'art. 6.1, lett. a), b) c) e f) del Reg. UE 679/2016:
 - lett. a) *"l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità"*;
 - lett. b) *"il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso"*;
 - lett. c) *"il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento"*
 - lett. f) *"il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore"*.
- 5) Il rapporto di contitolarità avrà ad oggetto le seguenti tipologie di dati:

NATURA DEI DATI	CATEGORIE DI SOGGETTI INTERESSATI	FINALITÀ	CONTITOLARE
dati identificativi comuni (anagrafici e di contatto)	Agenti, subagenti e impiegati assicurativi, (invio proposte di progetto)	gestione e valutazione candidature, comunicazioni e attività relative al progetto	A.V. F.A F.S.

dati aziendali Ente + dati identificativi dei legali rappresentanti	Enti benefici (realizzazione del progetto benefico proposto)	gestione e valutazione finale candidature, comunicazioni e attività relative al progetto	A.V. F.A F.S.
dati identificativi personali (immagini fotografiche)	erogazione dei contributi agli Enti vincitori; monitoraggio del progetto	documentare ai donatori l'effettiva realizzazione del progetto erogato dall'Ente benefico. Tali reportage verranno pubblicati sui siti istituzionali delle Fondazioni e Vittoria Assicurazioni, social istituzionali e quotidiani	A.V. F.A F.S.

Art. 3 – Ripartizione dei ruoli e dei compiti

- 1) Ogni Contitolare si assume, per la parte di propria competenza, l'onere di trattare i dati personali secondo le norme vigenti, le modalità di conservazione e le disposizioni inerenti agli incidenti di sicurezza informatica e attraverso l'utilizzo di strumenti informatici conformi ai requisiti tecnico-organizzativi vigenti, nonché tramite proprio personale, debitamente informato e istruito ex art. 32 del Regolamento.
- 2) Rispetto ai dati trattati nell'ambito del Progetto individua e nomina il personale Autorizzato/Addetto al trattamento dei dati personali, nonché gli eventuali amministratori di sistema e responsabili esterni del trattamento, impartendo le necessarie istruzioni per un corretto adempimento delle disposizioni alla luce della normativa applicabile.
- 3) Ogni Contitolare informa e forma il proprio personale interessato sulle modalità organizzative, sulle procedure operative, sulla gestione della documentazione cartacea, sull'utilizzo degli strumenti informatici e sulle funzionalità dei sistemi informativi.
- 4) I Contitolari si impegnano inoltre a:
 - a. adottare un'informativa da rendere disponibile agli interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento;
 - b. mettere a disposizione degli interessati il contenuto del presente Accordo, ai sensi dell'art. 26, par. 2 del Regolamento, attraverso richiesta da inviare a una delle parti ai contatti previsti al successivo art. 7;
 - c. censire, ognuna nel proprio registro dei trattamenti, i trattamenti di dati personali per cui sono Contitolari in virtù del presente Accordo ai sensi dell'art. 30 del Regolamento;
 - d. informare senza ritardo l'altra parte, anche attraverso i rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati personali (di seguito RPD e/o DPO), di eventuali comunicazioni, ispezioni e/o contestazioni del Garante con riferimento ai trattamenti oggetto del Progetto, nonché in caso di reclamo o esercizio del diritto dei diritti ex artt. 15 e segg. GDPR;
 - e. ogni Parte notificherà immediatamente all'altra qualsiasi potenziale violazione di dati personali (data breach) relativa al trattamento dei dati, di cui la Parte è venuta a conoscenza. Le Parti riconoscono che agiranno in buona fede per una cooperazione ottimale al fine di:
 - rimediare adeguatamente alle conseguenze della violazione, limitando e minimizzando gli effetti dannosi;

- adottare tutte le misure necessarie per evitare il ripetersi di tali eventi pregiudizievoli;
 - notificare la violazione dei dati personali all'Autorità di Controllo, senza alcun ritardo e, comunque, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuta a conoscenza, insieme alle informazioni di cui all'articolo 33 GDPR; in particolare:
 - descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo dei soggetti interessati coinvolti nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - il nome del punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
 - descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi;
 - assicurare che queste informazioni possano essere fornite in fasi successive senza ingiustificato ritardo, se non è possibile fornire tali informazioni simultaneamente;
 - valutare se la violazione presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, e in tal caso, inviare una comunicazione di violazione dei dati agli interessati senza ingiustificato ritardo;
 - documentare la violazione dei dati, le relative circostanze, le conseguenze e le misure adottate per rimediare alla situazione.
- 5) Il trattamento dei dati personali oggetto del presente Accordo avviene tramite la piattaforma TYPEFORM messa a disposizione da F.S. e utilizzata solo da soggetti designati di F.S.
- 6) I Contitolari non possono utilizzare i dati trattati nell'ambito del presente Accordo per finalità non legate al trattamento in questione.

Art. 4 - Obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali

- 1) I Contitolari sono tenuti a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate a proteggere i dati personali trattati nell'ambito dell'attività di cui al presente Accordo, verificando regolarmente il rispetto di tali misure per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali trattati in caso di incidente fisico o tecnico ed eseguire un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.
- 2) Ogni Contitolare è responsabile dell'individuazione dei soggetti designati e dell'assegnazione del relativo ruolo.
- 3) Ogni Contitolare predispone modalità organizzative e procedure operative nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, in particolare del principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, par. 1, lettera c), del Regolamento e della tutela della riservatezza dei dati personali.
- 4) La tipologia del collegamento per la trasmissione dei flussi di dati e le caratteristiche di dettaglio sono individuate dai Contitolari in relazione all'opportunità tecnologica, alle caratteristiche delle prestazioni richieste e all'onerosità della connessione.

In particolare, i Contitolari si impegnano:

- a rispettare il principio di necessità riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escludere il trattamento quando le finalità

- perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che consentano di identificare l'interessato solo se necessario;
- rispettare i principi di "privacy by design" e "privacy by default" - evitare di fare copie, estrazioni, duplicazioni, anche parziali per ragioni non attinenti alle finalità del trattamento di cui in premessa, documentare le predette operazioni di sicurezza e, in caso di richiesta, esibire a ciascun contitolare ogni documento a supporto;
 - a non comunicare a soggetti non autorizzati né a diffondere dati personali e informazioni di carattere strettamente riservato che riguardano la dotazione tecnologica e/o le modalità organizzative e procedurali di cui venissero a conoscenza nei rapporti con gli altri Contitolari;
 - ad agevolare verifiche reciproche di adeguatezza delle strumentazioni e delle metodologie di trattamento e trasmissione, solo dei dati previsti riferiti al Progetto;
 - ad informare, formare ed aggiornare costantemente il proprio personale sugli aspetti connessi alla sicurezza del trattamento dei dati.
- 6) Ove il trattamento dei dati da parte dei Contitolari avvenga mediante l'interazione tra sistemi informativi si deve garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza informatica e di protezione dei dati personali. In particolare, al fine di garantire un trattamento efficiente, sicuro e affidabile da parte delle Parti, è fondamentale che siano rispettate le regole tecniche, organizzative, comportamentali e quelle riguardanti i contenuti informativi contenute nel presente Accordo anche mediante interventi di raccordo che coinvolgano i rispettivi amministratori di sistema, i responsabili del trattamento e gli RPD e/o DPO.

Art. 5 – Responsabilità dei Contitolari

- 1) Le Parti sono responsabili per il rispetto delle misure di propria pertinenza al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato ai sensi di quanto previsto dalla Normativa Applicabile, dagli articoli 26 e 82 del Regolamento, e in particolare secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente Accordo.
- 2) Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali previsti nell'Accordo, i Contitolari saranno ritenuti solidalmente responsabili nei confronti degli interessati, i quali potranno agire indistintamente nei confronti di ciascun Contitolare per la tutela dei propri diritti. Ferma restando la responsabilità solidale verso gli interessati, è sin d'ora convenuto che ciascun Contitolare avrà azione di regresso nei confronti degli altri Contitolari per le eventuali sanzioni, multe, ammende o danni derivanti dalla violazione o dall'erronea esecuzione del presente Accordo.

Art. 6 – Responsabile del trattamento dei dati

- 1) In relazione ai trattamenti di dati effettuati nell'ambito dell'Accordo, i Contitolari possono nominare uno o più responsabili al trattamento dei dati (*ex art. 28 del Regolamento*), scelti tra soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi le previsioni di legge e garantisca la tutela dei diritti degli interessati, svolgendo opportune verifiche e indagini.
- 2) La nomina del responsabile al trattamento può avvenire con atto giuridico congiunto dei Contitolari oppure con atto giuridico di uno dei Contitolari, che dovrà comunicarne gli estremi agli altri Contitolari per opportuna conoscenza con un preavviso di almeno 7 giorni o, nel caso di rapporto in essere al momento della stipula del presente atto, entro i 7 giorni successivi alla

stessa. Nel caso di designazione non congiunta, il contitolare che nomina il Responsabile ha l'onere e la responsabilità di verificare l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate dal medesimo, o assumendosi in via esclusiva eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condotta del Responsabile stesso.

- 3) I Contitolari si impegnano a limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri *server* o in *cloud*) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi *extra* UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, *BCR* di gruppo, clausole contrattuali modello, etc.). Il contitolare, pertanto, non potrà trasferire o effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente accordo al di fuori dell'Unione Europea.

Art. 7 - Diritti degli interessati

- 1) Gli interessati possono richiedere in qualsiasi momento l'accesso ai propri dati personali e ottenere copia degli stessi, la loro rettifica o integrazione qualora li ritengano inesatti o incompleti, nonché la loro cancellazione, ove quest'ultima non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con l'eventuale necessità di consentire l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Gli interessati potranno revocare altresì il consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca nonché esercitare il diritto di opposizione in caso di trattamento basato sul legittimo interesse.
- 2) Gli interessati, come previsto dall'art. 77 del Regolamento, hanno altresì diritto di presentare reclamo all'Autorità nazionale di controllo in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell'interessato.
- 3) Per l'esercizio di tali diritti i punti di contatto sono i seguenti:
 - a. Per V.A.: privacy@vittoriaassicurazioni.it
 - b. per F.A.: rpd@fondazionecarloacutis.org
 - c. per F.S.: privacydpo@specchioditalia.org.
- 4) Resta inteso che, ai sensi dell'art. 26, par. 3, del Regolamento, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di ciascun Contitolare.
- 5) In ogni caso ciascuna Parte, sebbene non direttamente sollecitata a trattare le istanze degli interessati che esercitano i propri diritti coopera con l'altra Parte che riceve la richiesta di tali interessati al fine di garantire il completo soddisfacimento della medesima richiesta, purché in linea con la normativa applicabile. La Parte che ha determinato, con la propria condotta negligente, un inadempimento in tal senso, è esposta all'azione legale dell'altra Parte come risultato della perdita economica (compresi i costi legali) sofferta da quest'ultima in conseguenza dell'azione di risarcimento dei danni intrapresa dall'interessato contro di essa.

Art. 8 - Segretezza e confidenzialità

- 1) I Contitolari si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico di cui possono venire a conoscenza in ragione del rapporto di contitolarità e si impegnano a comunicare e utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

Art. 9 - Foro Competente

- 1) Per qualsiasi controversia derivante o comunque collegata al presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino, con esclusione degli eventuali fori facoltativi previsti dalla legge.

Art. 10 - Corrispettivi

- 1) Le Parti convengono che per il ruolo di Contitolare nel trattamento dei dati nell'ambito del presente Accordo non è prevista remunerazione in merito ai servizi richiesti e forniti reciprocamente.

Art. 11 - Durata e retention dei dati

- 1) La decorrenza e il termine del presente Accordo sono pari a quelle del Progetto. I dati verranno conservati secondo normativa di legge e comunque, ogni Ente ha scelto una propria Data Retention:

Vittoria Assicurazioni	I dati sono trattati per il tempo necessario per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa salvo che i dati stessi debbano essere conservati per obblighi di legge o per far valere un diritto in sede giudiziaria. Tali dati saranno archiviati per dieci (10) anni dalla data di erogazione del servizio. Trascorso tale periodo i dati saranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile.
Fondazione Carlo Acutis onlus	I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le attività connesse alle finalità per cui sono stati raccolti come descritte nella presente informativa nonché per adempiere agli obblighi di legge. Trascorsi tali periodi i dati saranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile.
Fondazione Specchio d'Italia ONLUS	I dati sono trattati per il tempo necessario per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa salvo che i dati stessi debbano essere conservati per obblighi di legge o per far valere un diritto in sede giudiziaria. Tali dati saranno archiviati per dieci (10) anni dalla data di erogazione del servizio (principio della rotazione nella somministrazione di servizi/aiuti) per poi essere cancellati definitivamente da tutti gli archivi e back up. Il servizio di newsletter ha una retention di un (1) anno a partire dall'ultima comunicazione di cui abbia evidenza di interazione diretta (click, apertura, risposta). La Fondazione ha specifica Policy di Data Retention.

Art. 12 - Disposizioni conclusive

- 1) Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate previa intesa scritta tra le Parti.
- 2) Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e con la formale adesione allo stesso esprimono pienamente il loro consenso.